

# TI\_GERICHTE 52.1998.263 vom 27. Januar 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-01-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.1998.263](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.263)

FR: TI\_GERICHTE 52.1998.263 du 27 janvier 1999

IT: TI\_GERICHTE 52.1998.263 del 27 gennaio 1999

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 31

dicembre 1995 fr. 6'636'040.-- pagamento interessi capitalizzati  
dal 1.4.1994 al 31.12.1995 ./ fr. 633'859.15 storno ammortamento a  
bilancio al 31.12.1995 + fr. 235'419.15 costo della  
costruzione fr. 6'237'600.-- Dalle verifiche effettuate da parte dei  
funzionari preposti all'evasione del gravame risultava tuttavia che la somma degli interessi  
capitalizzati per il periodo 1.4.1994/31.12.1995 fosse di fr. 657'647.-- (anziché di fr.  
633'859,15) e che i documenti bancari compulsati riferivano di entrate per soli fr. 200'000.--  
sul conto costruzione, di cui fr. 100'000.-- nel 1994 (in luogo degli indicati fr. 235'419,15  
per ammortamenti/rimborsi). Le cause di tali differenze potevano essere ascritte a diversi,  
non meglio specificati fattori, ha proseguito il Consiglio di Stato, secondo il cui giudizio era  
addirittura possibile che, alla fin fine, non fossero esatti né l'importo accertato da parte  
dell'ufficio lavori sussidiati e appalti dello Stato, né quello di entrambi i valori di rettifica  
riferiti agli interessi capitalizzati e agli ammortamenti. Ciononostante il Consiglio di Stato  
ha ritenuto di tutelare la deliberazione assembleare di approvazione dei conti consuntivi  
riferiti all'esercizio 1995, poiché "non cambia la materialità delle cose", avallando nel  
contempo l'operazione di consolidamento del credito di costruzione effettuata in sede di  
approvazione del consuntivo per l'anno 1996 (senza però evadere il corrispondente  
gravame). 2.2. Il Consiglio di Stato ha altresì rilevato come vi fosse una differenza di circa  
30'000.-- fr. tra il capitale proprio al 31 dicembre 1994 (patrimonio + risultato d'esercizio)  
ed il patrimonio al 31 dicembre 1995. Questo significava che, presumibilmente, erano state  
registrate delle spese per un importo corrispondente direttamente sul capitale proprio. 3. 3.1.  
Giusta l'art. 18 LLCC sono di competenza dell'assemblea parrocchiale: la nomina del  
parroco o vice-parroco (lett. a), la nomina del Consiglio parrocchiale (lett. b), l'alienazione  
o commutazione di beni stabili appartenenti alle chiese parrocchiali o vice-parrocchiali (lett.  
c), le deliberazioni relative ad intraprendere o stare in lite; a contrarre debiti od altre  
obbligazioni, con o senza ipoteca, a carico dei beni parrocchiali o vice-parrocchiali (lett. d),  
l'esame e l'approvazione annuale dei conti della parrocchia (lett. e). Le deliberazioni di cui  
alle lettere c) e d) sono nulle senza il consenso dell'Ordinario (art. 18 § 2 LLCC). Dispone  
inoltre l'art. 19 LLCC che i conti della parrocchia devono essere trasmessi, anno per anno,  
all'Ordinario per approvazione. 3.2. Né la LLCC né il RLLCC spiegano il modo in cui deve  
essere tenuta la contabilità della parrocchia. Si limitano ad indicare la necessità di tenere i  
conti, di allestire i contoressi e di sottoporre gli stessi all'esame ed all'approvazione  
dell'assemblea parrocchiale e dell'Ordinario. Le relative disposizioni esecutive sono

pertanto state impartite dall'Ordinario (cfr. su quest'ultimo argomento, in dettaglio, E. Maspoli, Il diritto ecclesiastico dello Stato del Cantone Ticino, 2.a edizione, 1924, pag. 166 seg.). Anche in difetto di una esplicita disciplina legale i conti parrocchiali devono comunque rispondere ai principi fondamentali della scienza delle finanze (nello stesso senso J.-P. Baggi, La struttura giuridica dell'imposta ecclesiastica, tesi 1971, pag. 171). La contabilità parrocchiale deve pertanto permettere una visione chiara, completa e veridica della gestione finanziaria, del patrimonio e dei debiti della parrocchia (cfr. l'art. 151 cpv. 2 LOC; J.-P. Baggi, ibidem). Analogamente a quella del comune, essa deve dunque, in sostanza, rispettare gli stessi principi enunciati all'art. 959 CO in materia (di contabilità) commerciale (cfr. Angelo Rossi/Mario Ferrari, Politica e gestione finanziaria del comune, 1996, pag. 180, capitolo 8.1.7.).

4. Nel concreto caso, come risulta da quanto esposto al consid. 2, la verifica del conto consuntivo relativo all'esercizio 1995 effettuata da parte del Consiglio di Stato ha evidenziato a chiare lettere la possibilità che l'importo al quale è stato esposto a bilancio al 31 dicembre 1995 la costruzione " \_\_\_\_\_ " non è esatto. Lo attesta il fatto che i funzionari governativi preposti a quell'esame hanno rilevato che, in realtà, i due fattori impiegati nei conti riferiti all'esercizio 1996 per contabilizzare il consolidamento del credito di costruzione partendo da quell'importo (interessi capitalizzati 1.4.1994/31.12.1995, ammortamento a bilancio al 31.12.1995), così come il risultato finale del consolidamento, pari al costo della costruzione approvato dall'ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti, potrebbero essere errati. Del pari il Consiglio di Stato ha accertato una diminuzione del capitale proprio al 31.12.1995 rispetto a quello al 31.12 dell'anno precedente, senza verificarne con precisione i motivi, ma limitandosi a formulare delle ipotesi. Approvando i conti consuntivi con simili premesse, omettendo cioè di accertare d'ufficio ed in modo completo i fatti (art. 18 cpv. 1 PAm) e, se del caso, di intervenire per operare le necessarie rettifiche (art. 59 PAm), il Consiglio di Stato ha violato i principi cui deve essere informata la contabilità parrocchiale, poco sopra enunciati, e con ciò il diritto (art. 61 PAm). Procedendo in questo modo il Governo ha inoltre implicitamente avallato, sicuramente in parte, i conti consuntivi della parrocchia riferiti agli anni 1994 e 1996, per i quali sono invece ancora pendenti innanzi allo stesso i ricorsi inoltrati dai coniugi \_\_\_\_\_.

5. La risoluzione governativa deve dunque essere annullata già sulla base di quanto precede e gli atti retrocessi al Consiglio di Stato affinché esamini senza indugio il ricorso 21 marzo 1996 - coordinandone l'evasione con quella dei gravami inoltrati contro i conti consuntivi riferiti agli anni 1994 e 1996 - rimediando alle omissioni formali e sostanziali descritte al considerando 4.

6. Poiché la parrocchia non è intervenuta in lite a tutela di interessi economici propri, può essere dispensata dal pagamento della tassa di giudizio (art. 28 PAm). Per questi motivi, visti gli art. 18, 19, 28 LLCC, 208, 209 LOC, 18, 28, 31, 46, 59, 61 PAm dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto. §. La risoluzione 2 settembre 1998 (n. 3975) del Consiglio di Stato è annullata. Gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché esamini il ricorso 21 marzo 1996 di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ avverso la deliberazione 6 marzo 1996 con cui l'assemblea parrocchiale di \_\_\_\_\_ ha approvato i conti consuntivi della parrocchia relativi all'anno 1995, coordinandone l'evasione con quella dei gravami inoltrati contro i conti consuntivi riferiti agli anni 1994 e 1996 e rimediando alle omissioni formali e sostanziali descritte al considerando 4.

2. Non si preleva una tassa di giudizio.

3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.